



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 632 del 2014, proposto da: RI. CA.- S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donnarumma, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Latina, Via A. Doria, 4;

contro

Comune di Ceccano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cocco, con domicilio eletto in Latina presso lo studio dell'Avv. Pietrantonio Rizzo, Via Monte Santo, 46;

nei confronti di

Centro Ristorazione Collettiva di Alati F. - S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cioffi, con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, Via A. Doria, 4;

per l'annullamento

della determinazione n.272 del 29 agosto 2014 di aggiudicazione definitiva servizio di mensa scolastica comunale - approvazione schema di contratto n. 53861149DF; della determinazione dirigenziale n.206/2014;

nonché per la richiesta del risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illecito dell'amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ceccano e della Centro Ristorazione Collettiva di Alati F. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 24.9.2014 e depositato il 8.10.2014, la società RI.CA. – S.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, gli *infra* indicati atti, inerenti alla procedura aperta, indetta dal Comune di Ceccano per l'affidamento triennale - col criterio dell'offerta più vantaggiosa - del servizio di refezione scolastica (determina a contrarre n. 272 del 29.8.2014, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva in favore della società Centro Ristorazione Collettiva di Alati F; determina a contrarre n. 206 del

26.6.2014, avente ad oggetto l'aggiudicazione provvisoria in favore della società Centro Ristorazione Collettiva di Alati F.), nonché di tutti gli atti connessi, preordinati e consequenziali.

A sostegno del proposto ricorso rassegnava censure così rubricate: violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del d.Lgs n. 163/2006; violazione dell'art. 36 del d.Lgs n. 81/2008; violazione dell'art. 46 del d.Lgs n. 163/06; oltre che vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

In estrema sintesi lamentava che: l'aggiudicataria avrebbe dovuto esser esclusa, sul rilievo della omessa indicazione dei costi di sicurezza aziendale la cui assenza – configurando detti costi parti essenziali dell'offerta - non avrebbe potuto rendere ammissibile il richiamo all' 46, comma 1 - *bis* del codice dei contratti.

Soggiungeva la ricorrente che la vista esclusione doveva considerarsi ineludibile anche per le ipotesi di omessa indicazione nella *lex specialis*, tenuto conto che le omologhe previsioni normative contenute nel codice degli appalti (cfr. artt. 86 ed 87) si sarebbero dovute ritenere integrative delle disposizioni di gara.

In ogni caso, concludeva la ricorrente, che quand'anche il bando non si fosse voluto ritenere *etero integrato*, lo stesso doveva in ogni caso essere considerato illegittimo per la violazione delle norme citate.

Sia il Comune di Ceccano sia la controinteressata si sono costituite in giudizio, resistendo all'impugnativa.

Alla camera di consiglio del 23.10.2004, la proposta istanza cautelare

era respinta con ordinanza n. 266/2014.

Successivamente, all'udienza pubblica del 4 dicembre 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.

Con il primo motivo la società ricorrente prospetta il tema centrale della causa, che investe direttamente la ricognizione dei requisiti di validità dell'offerta e, precisamente, se in essa debbano o meno essere ricompresi gli oneri di sicurezza.

Secondo la prospettazione della società ricorrente, l'omessa indicazione degli oneri di sicurezza esclude il ricorso all'art. 46, 1 *bis* del codice dei contratti (là dove ammette la possibilità di produrre chiarimenti), stante l'essenzialità di detti oneri in relazione all'offerta.

A sostegno del proprio assunto la deducente richiama l'indirizzo giurisprudenziale in tal senso (cfr. Cons. Stato sez. III, 23.1.2014, n. 348) asseritamente in termini con un precedente della Sezione (cfr. sent. 15.1.2014, n. 7).

Alla suesposta argomentazione s'oppone la difesa del Comune, cui si associa quella della controinteressata.

Segnatamente, il Centro Ristorazione Collettiva di Alati F. - S.r.l., rileva in contrario non conferente il richiamo al visto precedente della Sezione, atteso che in quella sede la normativa di gara prevedeva la necessità di indicare i costi di sicurezza; laddove, nel caso di specie, è stato richiesto di indicare la misura percentuale di ribasso offerta al netto degli oneri di sicurezza.

Inoltre, nel caso specifico scrutinato dalla Sezione si verteva in particolare di servizio di trasporto (all. IIA), attività indiscutibilmente

diversa da quella oggetto della presente gara, rientrante per altro in altro allegato (IIB) del codice dei contratti, che ammette invece la sola applicazione degli articoli 65, 68 e 225 del medesimo codice.

Ne discende, ad avviso della controinteressata che, per gli appalti rientranti in detta categoria (IIB), ancorché prevista la necessità di indicare i costi di sicurezza aziendali è, tuttavia, stabilito che, in caso di loro omissione, l'interessato possa esser chiamato a specificarli nell'ambito della valutazione di congruità dell'offerta (Consiglio di Stato sez. III 08/07/2014, n. 3484).

La difesa del Comune si associa a dette conclusioni aggiungendo che, nella specie, non sarebbe invocabile l'art. 87 del codice dei contratti, non potendo detta previsione essere invocata allo scopo di aggravare i requisiti di partecipazione vale a dire dell'ingresso in gara, atteso che la *ratio* della vista disposizione andrebbe individuata, non già, nel vaglio di detti requisiti quanto, piuttosto, nella valutazione dell'offerta. Detto ordine d'idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, anzitutto, il Collegio che, stante la peculiarità del servizio oggetto del presente affidamento, nel caso di specie non possono essere sottaciuti gli infra indicati principi generali a cui la giurisprudenza (cfr. TAR Roma, Sezione II quater - Sentenza 03/05/2011 n. 3834) fa spesso riferimento in tema di gare pubbliche, ossia quello della massima partecipazione e della concorrenza. Tali principi, come è noto, conducono ad un'interpretazione che favorisce piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti.

Rafforza la predetta conclusione oltre alla vista peculiarità della natura

del servizio (di ristorazione) anche la circostanza che l'Autorità comunale precedente aveva predisposto un modulo ad hoc in ossequio al *favor participationis*.

Riguardo alla suindicata doglianza, inerente ai costi per la sicurezza, il Collegio è dell'avviso - sulla scorta del recente indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3056) - che tali costi, sostenuti per la sicurezza aziendale, non devono essere indicati nell'offerta, tenuto conto che le stazioni appaltanti nei contratti - sia di lavori che di servizi - sono obbligate alla verifica dei relativi oneri nella sola fase di verifica dell'anomalia della offerta.

A sostegno di tale conclusione milita, altresì, la collocazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 86 e 87 del Codice dei contratti pubblici che, a ben vedere, attengono alla disciplina relativa al procedimento ed ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse e non alla disciplina inerente al contenuto essenziale delle offerte.

Alla stregua delle suindicate considerazioni il ricorso deve essere respinto.

In conclusione, stante l'infondatezza di tutti i profili di censura proposti, così come dianzi scrutinati, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Quanto alle spese di lite, appare equo - stante l'oscillazione giurisprudenziale delle questioni trattate - disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente FF

Davide Soricelli, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)